



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 del 23/02/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020. PIANO OCCUPAZIONALE 2018. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre** del mese di **Febbraio** alle ore **13:15** nella sala delle adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente	Assente
Fadda Antonio	Sindaco	X	
Pintus Laura	Assessore	X	
Casu Costantino	Assessore	X	
Porcu Valerio	Assessore	X	
Crudu Marco	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto:
 - ➔ l'art. 39 della Legge 27/12/1997, n. 449 che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, anche attraverso l'ordinamento interno dell'ente, al fine di ottenere l'abbattimento dei costi relativi al personale;
 - ➔ l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
 - ➔ l'art. 6, commi 1,2,3,4 e 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale
 1. *Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
 2. *Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*
 4. *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.*
 - ➔ l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.165/2001 come modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 il quale dispone che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi del succitato articolo 6, comma 4;
- Dato atto che, alla data odierna, non sono ancora state varate le linee di indirizzo di cui all'articolo 6 ter del D.Lgs. 165/2001;

- Dato atto, altresì, che il contenuto del piano, secondo la normativa in esame, deve indicare la consistenza della dotazione organica, la totalità delle figure professionali necessarie all'Ente, la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati nonché le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, quantificate sulla base delle spese di personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;
- Visti:
 - ➔ l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui al succitato art.39 della L. 449/97;
 - ➔ l'art. 3, comma 10-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, nella parte in cui prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale debba essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;
 - ➔ l'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., nella parte in cui dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti dal patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
 - ➔ il comma 557 quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che dispone “ ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio prevedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
 - ➔ l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nella parte in cui disciplina il lavoro flessibile;
- Visto l'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 22 comma 2 del d.L. 50/2017, modificato dall'art. 1 comma 863 della legge 205/2017 che dispone :
 - *Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018.” Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento.*
- Visto l'art. 1 comma 479 lett. d) della legge 232/2016 come modificato dall'art. 22 comma 3 del D.L. 50/2017, che dispone:
 - “*per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto*

dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “

- Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 con il quale sono stati individuati i rapporti medi dipendenti – popolazione, validi per gli enti in condizioni di dissesto per il Triennio 2017/2019 e preso atto che lo stesso, per la fascia demografica da 2000 a 2999 abitanti, nella quale rientra il Comune di Orani, prescrive il rapporto di un dipendente ogni 142 abitanti;
- Dato atto che il Comune di Orani conta, alla data del 01/01/2018, n°15 dipendenti e una popolazione residente di 2864 con un rapporto dipendenti abitanti pari a 191 e, pertanto, oltre il limite previsto dal suddetto decreto;
- Dato atto, altresì che, come risulta dai dati trasmessi dal Responsabile del Servizio Finanziario al 31/01/2018, il Comune di Orani, per l'anno 2017, ha rispettato il saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della Legge 232 /2016;
- Preso atto che, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (...).”;
- Richiamata la Deliberazione n.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/22 settembre 2015 con la quale si è precisato che:
 - ✓ *Il riferimento “al triennio precedente” inserito nell’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l’art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni.,*
 - ✓ *Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d’anno, il budget assunzionale di cui all’art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa “a regime” per l’intera annualità. –*
- Vista la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della Funzione Pubblica n° 42335 del 11/08/2016 che ripristina, anche per la Regione Sardegna, le ordinarie facoltà di assunzione del personale previste dalla normativa vigente riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- Dato atto che questo Comune, per effetto della cessazione nell'anno 2014 di un dipendente di Cat. C posizione economica C5, vanta, a tutt'oggi, un credito assunzionale pari ad € 27.368,47 (100 % della relativa spesa su base annua ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5 quater del d.L. 90/2014), ma che non potrà procedere ad assunzioni poiché verrebbe superato il limite della spesa di personale del triennio 2011/2013 pari ad € 558.432,06;
- Richiamato:
 - ✓ il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune in materia di determinazione della dotazione organica e programmazione dei fabbisogni di personale;

- ✓ la propria precedente deliberazione n.18 in data 10/03/2017 avente ad oggetto "Approvazione Programma del fabbisogno di Personale relativo al Triennio 2017/2019", divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- Considerato che è necessario elaborare il piano di fabbisogno del personale per il Triennio 2018/2020 ed il conseguente piano occupazionale 2018;
- Dato atto a tal fine che, il Servizio Economico Finanziario ha attestato:
 - ✓ che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2016 in base alla certificazione del 17 Marzo 2016;
 - ✓ che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2017 sono stati rispettati come risulta da certificazione del 13 gennaio 2017;
 - ✓ che i vincoli di pareggio di bilancio per l'anno 2018 saranno presumibilmente rispettati,
 - ✓ che l'Ente ha provveduto a trasmettere alla BDAP i dati richiesti dal D. 113/2016;
 - ✓ che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
 - ✓ Il rispetto del tetto della spesa per il personale (che sulla base delle previsioni del DL n. 90/2014 si calcola con riferimento alla spesa media sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011/2013) come si evince dal prospetto allegato;
 - ✓ Il rispetto delle limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile;
- Dato atto altresì che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha attestato il rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999;
- Rilevato che emerge la necessità di confermare, per tutto l'anno 2018, il ricorso al comma 557 della legge 311/2004 entro i limiti contrattualmente stabiliti, al fine di sopperire all'assenza dell'istruttore Direttivo del Servizio Finanziario;
- Preso atto che allo stato dell'attuale normativa non sussistono i presupposti per prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2018/2019 e 2020,
- Preso atto che la dotazione organica risulta da ultimo configurata come da deliberazione n.57 del 01/06/2012;
- Visti i pareri resi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL ed espressi in calce alla presente;
- Visto il preventivo parere positivo reso dall'Organo di Revisione Contabile, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ad unanimità:

DELIBERA:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- Di approvare il Piano Triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020;
- Di dare atto che il piano triennale del fabbisogno di personale non prevede nessuna assunzione di personale;

- Di dare atto che allo stato dell'attuale normativa non sussistono i presupposti per prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2018 - 2019 e 2020, per il vincolo connesso con il rispetto della spesa media del triennio 2011/2013;
- Di confermare, per tutto l'anno 2018, il ricorso al comma 557 della legge 311/2004 entro i limiti contrattualmente stabiliti, al fine di sopperire all'assenza dell'istruttore Direttivo del Servizio Finanziario;
- Di dare atto che sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2018/2020, il ricorso all'utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno;
- Di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Piano annuale e il Piano triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- Di dare atto che, per le ragioni esposte, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. Territoriali.

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:

Ad unanimità:

DELIBERA:

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS.267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE RELATIVO AL TRIENNIO 2018/2020. PIANO OCCUPAZIONALE 2018. CONFERMA DOTAZIONE ORGANICA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

FAVOREVOLE

Orani, 20/02/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:

IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:

dal 26/02/2018 al 13/03/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva in data 23/02/2018

decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/00;

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 26/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria